

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI, BAUSI e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1979

Disposizioni sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei magistrati e degli avvocati dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della crescente inflazione monetaria che produce l'annientamento delle retribuzioni e delle pensioni contraendo pesantemente il valore reale delle stesse e riducendo i destinatari in condizione di bisogno, il legislatore è già intervenuto allo scopo di limitare la distruttiva incidenza del fenomeno.

Sono state pertanto emanate dapprima la legge 3 giugno 1975, n. 160, e, più recentemente, la legge 2 aprile 1979, n. 97 (art. 11), per adeguare rispettivamente i trattamenti pensionistici alla dinamica salariale ed il trattamento economico dei magistrati e degli avvocati dello Stato alle variazioni degli stipendi dei dipendenti pubblici.

Tale normativa è risultata però inadeguata ed insufficiente a perseguire lo scopo prefisso, perchè ha consentito di aumentare le pensioni di appena il 2,9 per cento, mentre l'ascesa del costo della vita ha raggiunto vertiginosamente quote ben più elevate, sì che giustificata appieno è stata — fra le

altre — la sdegnata protesta dell'Associazione nazionale dei magistrati e degli avvocati dello Stato a riposo, che ha denunciato l'enorme sproporzione col trattamento retributivo e pensionistico di altre categorie di lavoratori pubblici e privati.

La norma del citato articolo 11, diretta ad attuare l'adeguamento del trattamento economico dei magistrati e degli avvocati dello Stato a quello degli altri pubblici dipendenti, si è rivelata inoperante per due ragioni: l'una costituita dalla revisione triennale degli stipendi, mentre l'accresciuta incidenza sugli stessi dell'inflazione è rapida e continua, l'altra costituita dal complesso sistema di adeguamento, previsto in riferimento a tutto il personale statale, che richiede rilevazioni e calcoli di lunga e difficile applicazione.

Gli aumenti concessi ai magistrati, già non pienamente proporzionati all'accresciuto costo della vita in ben maggiore misura rispetto all'anno 1972, cui risaliva il livello

retributivo precedente, sono stati già superati da aumenti accordati successivamente ad altro personale statale. Tuttavia il pur previsto adeguamento non può essere attuato prima di tre anni.

Quando questi saranno trascorsi, i magistrati dovranno registrare una perdita per gli anni precedenti.

Altri disegni di legge in materia non potettero aver corso a causa della fine anticipata della legislatura, e, fra questi, basterà ricordare quello presentato al Senato il 19 giugno 1978 (atto n. 1263) dai senatori Cocco, De Carolis ed altri, diretto ad aumentare il trattamento dei magistrati annualmente, in misura percentuale pari all'aumento del costo della vita.

Il sistema previsto è molto più semplice di quello in vigore e consiste nell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pen-

sioni all'aumento del costo della vita, mediante riferimento all'indice di svalutazione rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente.

L'ultimo comma dell'articolo 1 risolve il contrasto sorto tra la natura previdenziale riconosciuta dalla giurisprudenza all'indennità di buonuscita e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che assoggetta ad imposta tale indennità, mentre l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, esenta da tributi tutti gli assegni aventi carattere analogo.

L'esenzione è prevista a partire dall'ultimo decennio, conformemente a quanto è stato stabilito dalle disposizioni concernenti la stessa indennità di buonuscita ai fini del computo di essa, comprendendo la tredicesima mensilità, previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le retribuzioni e le pensioni dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati dello Stato sono adeguate, il 1° gennaio di ogni anno, all'aumento del costo della vita, che risulta dall'indice medio di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, rilevato dall'Istituto centrale di statistica nei dodici mesi dell'anno precedente.

La stessa variazione è applicata alle pensioni indirette.

A decorrere dal 1° giugno 1969, le indennità di buonuscita corrisposte e da corrispondere al personale di cui al primo comma cessato dal servizio sono esenti da qualunque imposta.

Art. 2.

Gli aumenti disposti o che verranno disposti a favore dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati dello Stato vanno estesi, nella stessa misura e con uguale decorrenza, a favore di quelli in pensione, tenuto conto della qualifica e dell'anzianità di servizio, qualunque sia l'epoca di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 4.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.